Rep.	
Convenzione per la gestione associata della fun	zione di Centrale Unica di
Committenza (C.U.C.) fra i Comuni di Cugnoli,	Corvara, Scafa, Torre de'
Passeri e Cepagatti.	
L'anno 2023 (duemila ventitré), il giorno 3 (tre) del me	ese di marzo, con la presente
convenzione a valere per ogni conseguente effetto di le	egge
TRA	
Il Comune di Cugnoli, rappresentato da Lanfrance	co Chiola, nato a Cugnoli (PE)
il 25/06/1962, per la carica domiciliato presso l'	ente di cui appresso, non in
proprio, ma in nome, per conto e nell'esclusivo inte	eresse del Comune di Cugnoli
(PE), C.F.80003250687, che egli legalmente rap	presenta nella sua qualità di
ViceSindaco, delegato dal Sindaco pro tempor	e, autorizzato alla stipula di
questo atto giusta deliberazione del Consiglio Co	munale n. 13 del 13/03/2018,
aggiornata con deliberazione di Giunta Comur	nale, n. 73 del 01/10/2022,
esecutiva ai sensi di legge, adottata in applicazio	ne dell'art. 30 del T.U.E.L. n.
267/2000;	
2. Il Comune di Corvara, rappresentato dal Sig. Gui	do Di Persio Marganella, nato
a Popoli (PE) il 09/10/1981, per la carica dor	niciliato presso l'Ente di cui
appresso, non in proprio, ma in nome, per conto	e nell'esclusivo interesse del
Comune di Corvara (PE), C.F. 81001310689, che	e egli legalmente rappresenta
nella sua qualità di Sindaco pro tempore, autorizz	zato alla stipula di questo atto
giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 1	1 del 27/03/2018, aggiornata
con deliberazione di Giunta Comunale, n. 39 del 1	14/10/2022, esecutiva ai sensi
1	

di legge, adottata in applicazione dell'art. 30 del T.U.E.L. n. 267/2000;	
3. Il Comune di Scafa, rappresentato dal sig. Giordano Di Fiore nato a Chieti il	
05/02/1977, per la carica domiciliato presso l'Ente di cui appresso, non in	
proprio, ma in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Scafa	
(PE), C.F. 81000070680, che egli legalmente rappresenta nella sua qualità di	
Sindaco pro tempore, autorizzato alla stipula di questo atto giusta deliberazione	
del Consiglio Comunale n. 24 del 31/05/2022, aggiornata con deliberazione di	
Giunta Comunale, n. 140 del 17/10/2022, esecutiva ai sensi di legge, adottata in	
applicazione dell'art. 30 del T.U.E.L. n. 267/2000;	
4. Il Comune di Torre de' Passeri, rappresentato dal sig. Giovanni Mancini, nato a	
Popoli (PE) il 12/08/1981, per la carica domiciliato presso l'Ente di cui appresso,	
non in proprio, ma in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di	
Torre de' Passeri (PE), C.F. 00192970689, che egli legalmente rappresenta	
nella sua qualità di Sindaco pro tempore, autorizzato alla stipula di questo atto	
giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28/07/2022, aggiornata	
con deliberazione di Giunta Comunale, n. 112 del 12/10/2022, esecutiva ai sensi	
di legge, adottata in applicazione dell'art. 30 del T.U.E.L. n. 267/2000;	
5. Il Comune di Cepagatti, rappresentato dal sig. Gino Cantò, nato a Cepagatti	
(PE) il 10/09/1958, per la carica domiciliato presso l'Ente di cui appresso, non in	
proprio, ma in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di	
Cepagatti (PE), C.F. 00221110687, che egli legalmente rappresenta nella sua	
qualità di Sindaco pro tempore, autorizzato alla stipula di questo atto giusta	
deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 13/10/2022, esecutiva ai sensi di	
legge, adottata in applicazione dell'art. 30 del T.U.E.L. n. 267/2000;	

PREMESSO	
Che il Titolo I, Capo V del D.Lgs. n. 267/2000, Testo Unico delle Leggi degli Enti	
Locali, promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni,	
concedendo ad essi piena autonomia nell'individuazione dei soggetti, delle forme	
e della metodologia per la concreta attuazione di quanto dettato dalla citata	
normativa;	
 Che l'art. 30 del citato T.U.E.L. n. 267/2000 dispone che "Al fine di svolgere in 	
modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare	
fra loro apposite convenzioni";	
- Che l'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dispone:	
1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di	
acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in	
materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e	
autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a	
40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso	
l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione	
dalle centrali di committenza. ()	
2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo	
superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli	
acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e	
inferiore a 1 milione di euro le stazioni appaltanti in possesso della necessaria	
qualificazione di cui all'articolo 38 ((nonché gli altri soggetti e organismi di cui	
all'articolo 38, comma 1)) procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti	
telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza	

qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali	
strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni	
appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento	
di ((procedure di cui al)) presente codice.	
3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui	
all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a	
una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più	
stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.	
4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo	
restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede	
secondo una delle seguenti modalità:	
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;	
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di	
committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di	
committenza nelle forme previste dall'ordinamento;	
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area	
vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.)";	
che il sistema di qualificazione previsto all'art. 38 del D.lgs. n. 50/2016 entrerà in	
vigore dopo l'emanazione di specifico decreto del Presidente del Consiglio dei	
ministri e di apposite linee guida da parte di ANAC ai sensi dei commi 2 e 5 di	
quest'ultimo articolo;	
- che nel periodo transitorio l'art. 216 c. 10 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede "Fino	
che nel periodo transitorio l'art. 216 c. 10 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede "Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti	
alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti	

l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012,	
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221."	
che la convenzione fra Comuni ai sensi dell'art. 30 T.U.E.L. n. 267/2000 si ritiene	
la soluzione più consona al rispetto della normativa sopra richiamata, anche	
nella considerazione che il riferimento ad "apposito accordo consortile"	
non può riferirsi alla forma del Consorzio fra enti di cui all'art. 31 T.U.E.L. n.	
267/2000, dato il divieto dei consorzi di funzioni che deriva implicitamente	
dall'art. 2 comma 186 lett.e) della L. n. 191/2009;	
– che ai sensi del comma 1 lett. a) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016	
"«amministrazioni aggiudicatrici», sono le amministrazioni dello Stato; gli enti	
pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto	
pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da	
detti soggetti;"	
- che, ai sensi del comma 1 lett. I) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 «attività di	
centralizzazione delle committenze» sono le attività svolte su base permanente	
riguardanti:	
l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;	
l'aggiudicazione di appalti pubblici o la conclusione di accordi quadro di	
lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;	
 che pertanto, ai sensi della normativa sopra citata, la Centrale Unica di 	
Committenza istituita tramite convenzione fra Comuni ex art. 30 T.U.E.L. n.	
267/2000, si configura ad ogni effetto di legge quale "amministrazione	
aggiudicatrice" in quanto associazione tra enti pubblici territoriali;	
che a seguito di incontri preliminari è emersa la volontà dei Sindaci dei Comuni	

di Cugnoli e di Corvara di avviare la costituzione della Centrale Unica di	
Committenza (C.U.C.), ferma restando la possibilità di adesione di altri Comuni o	
la costituzione, nel tempo, di diverse forme di aggregazione fra enti, nel rispetto	
ed in esecuzione della vigente normativa in materia;	
che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13/03/2018 il Comune di	
Cugnoli ha disposto la costituzione della C.U.C. con il Comune di Corvara e	
approvato lo schema della Convenzione autorizzando il Sindaco alla stipula della	
stessa:	
che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27/03/2018 il Comune di	
Corvara ha disposto la costituzione della C.U.C. con il Comune di Cugnoli e	
approvato lo schema della Convenzione autorizzando il Sindaco alla stipula della	
stessa;	
che a seguito di incontri preliminari è emersa la volontà del Sindaco del Comune	
di Scafa di aderire alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) costituita tra i	
Comuni di Cugnoli e Corvara, ferma restando la possibilità di adesione di altri	
Comuni o la costituzione, nel tempo, di diverse forme di aggregazione fra enti,	
nel rispetto ed in esecuzione della vigente normativa in materia;	
che rispettivamente, il Comune di Cugnoli con deliberazione di Giunta Comunale	
n. 32 del 28/04/2022 e il Comune di Corvara con deliberazione di Giunta	
Comunale n. 22 del 28/04/2022 hanno espresso parere favorevole all'adesione	
del Comune di Scafa (PE) alla Convenzione per la gestione associata della	
funzione di Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) costituita tra i Comuni di	
Cugnoli e Corvara per la gestione, in forma associata, delle procedure di	
acquisizione di forniture, servizi e lavori secondo quanto previsto dall'art. 37 del	
2.5 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1	

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;	
che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 31/05/2022 il Comune di	
Scafa ha aderito alla Convenzione per la gestione associata della funzione di	
Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) costituita tra i Comuni di Cugnoli e	
Corvara e ha approvato lo schema della Convenzione autorizzando il Sindaco	
alla stipula della stessa;	
che a seguito di incontri preliminari è emersa la volontà del Sindaco del Comune	
di Torre de' Passeri di aderire alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)	
costituita tra i Comuni di Cugnoli, Corvara e Scafa, ferma restando la possibilità	
di adesione di altri Comuni o la costituzione, nel tempo, di diverse forme di	
aggregazione fra enti, nel rispetto ed in esecuzione della vigente normativa in	
materia;	
che rispettivamente, il Comune di Cugnoli con deliberazione di Giunta Comunale	
n. 42 del 28/05/2022, il Comune di Corvara con deliberazione di Giunta	
Comunale n. 28 del 20/07/2022 e il Comune di Scafa con deliberazione di Giunta	
Comunale n. 76 del 10/06/2022 hanno espresso parere favorevole all'adesione	
del Comune di Torre de' Passeri (PE) alla Convenzione per la gestione	
associata della funzione di Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) costituita tra	
i Comuni di Cugnoli, Corvara e Scafa per la gestione, in forma associata, delle	
procedure di acquisizione di forniture, servizi e lavori secondo quanto previsto	
dall'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;	
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 28/07/2022 il Comune di	
Torre de' Passeri ha aderito alla Convenzione per la gestione associata della	
funzione di Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) costituita tra i Comuni di	

Cugnoli, Corvara e Scafa e ha approvato lo schema della Convenzione	
autorizzando il Sindaco alla stipula della stessa;	
che a seguito di incontri preliminari è emersa la volontà del Sindaco del Comune	
di Cepagatti di aderire alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) costituita tra i	
Comuni di Cugnoli, Corvara, Scafa e Torre de' Passeri, ferma restando la	
possibilità di adesione di altri Comuni o la costituzione, nel tempo, di diverse	
forme di aggregazione fra enti, nel rispetto ed in esecuzione della vigente	
normativa in materia;	
che rispettivamente, il Comune di Cugnoli con deliberazione di Giunta Comunale	
n. 73 del 01/10/2022, il Comune di Corvara con deliberazione di Giunta	
Comunale n. 39 del 14/10/2022, il Comune di Scafa con deliberazione di Giunta	
Comunale n. 140 del 17/10/2022 e il Comune di Torre de' Passeri con	
deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 12/10/2022 hanno espresso parere	
favorevole all'adesione del Comune di Cepagatti (PE) alla Convenzione per la	
gestione associata della funzione di Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)	
costituita tra i Comuni di Cugnoli, Corvara, Scafa e Torre de' Passeri per la	
gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di forniture, servizi	
e lavori secondo quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;	
che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 13/10/2022 il Comune di	
Cepagatti ha aderito alla Convenzione per la gestione associata della funzione di	
Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) costituita tra i Comuni di Cugnoli,	
Corvara, Scafa e Torre de' Passeri e ha approvato lo schema della Convenzione	
autorizzando il Sindaco alla stipula della stessa, fermo restando che si procederà	
alla stipula solo ad avvenuta formalizzazione del parere di competenza da parte	

dei Comuni già associati (formalizzazione già avvenuta, come suindicato);	
Tutto ciò premesso ed a formare parte integrante e sostanziale della presente	
convenzione, gli Enti intervenuti e come sopra rappresentati	
STIPULANO E CONVENGONO	
Art. 1 - Oggetto e finalità	
1. La presente convenzione, redatta ai sensi dell'art. 30 T.U.E.L. – D.Lgs. n.	
267/2000 - ha per oggetto la costituzione della Centrale Unica di Committenza	
(di seguito C.U.C.) fra i Comuni di Cugnoli, di Corvara, di Scafa, di Torre de'	
Passeri e di Cepagatti, in attuazione della disciplina dettata dall'art. 37 del D.	
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.	
2. L'esercizio associato della C.U.C. riguarda tutte le procedure di gara (aperta,	
ristretta, negoziata, in economia) per l'affidamento di lavori, servizi o forniture.	
Con la presente convenzione gli enti aderenti intendono:	
creare una struttura organizzativa specializzata nella gestione delle procedure di	
affidamento di lavori, servizi e forniture, in modo da ottimizzare l'impiego delle	
professionalità e delle risorse umane già presenti negli enti aderenti;	
ridurre, attraverso la specializzazione, i margini di errore nelle procedure di	
affidamento, in modo da minimizzare i rischi di contenzioso;	
perseguire obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza, anche attraverso la	
semplificazione dei procedimenti amministrativi mediante standardizzazione	
della modulistica e azioni di dematerializzazione e digitalizzazione;	
• garantire in modo più efficace il rispetto della normativa anticorruzione	
relativamente alla gestione delle gare.	

Art. 2 – Esclusioni	
Restano esclusi dalla presente convenzione:	
a) tutte le procedure già attivate alla data di stipula della presente convenzione;	
b) gli affidamenti di cui all'art. 37 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;	
c) gli affidamenti di cui all'art. 37 c. 2 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. attivati	
tramite gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip SpA (Mepa e	
sistema delle convenzioni), o dalla Centrale di Committenza Regionale,	
salvo quanto previsto ai successivi artt. 38 - Qualificazione delle stazioni	
appaltanti e delle centrali di committenza - e 216 – Disposizioni transitorie e	
di coordinamento comma 10;	
d) le procedure di gara che riguardino fattispecie non comprese nel campo di	
applicazione del D.Lgs. n. 50/2016, o comunque per le quali non vi è obbligo	
di acquisire il CIG (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:	
concessione contributi, conferimento di incarichi ai sensi dell'art 7 c. 6 del	
D.Lgs. n. 165/2001, alienazioni, concessioni di immobili non qualificabili	
come concessioni di servizi né di lavori);	
e) i procedimenti di somma urgenza ex art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e	
ss.mm.ii., in quanto interventi non programmabili.	
Art. 3 - Ambito territoriale e durata	
1. L'ambito territoriale in cui è abilitata ad operare la C.U.C. coincide con il territorio	
dei Comuni aderenti alla convenzione.	
2. La presente convenzione avrà durata di quattro anni decorrenti dalla data di	
sottoscrizione della presente convenzione.	
3. La presente convenzione potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti nei	
10	

modi e nei termini indicati nei commi che seguono.	
4. Nei sei mesi precedenti la scadenza della convenzione, si riunisce la Conferenza	
di consultazione di cui al successivo art. 11 per verificare l'eventuale disponibilità	
al rinnovo.	
5. In caso positivo, gli enti propongono eventuali modifiche alla convenzione e/o al	
regolamento che si rendessero necessarie.	
6. Il rinnovo è deliberato dai Consigli Comunali degli Enti aderenti almeno trenta	
giorni prima della scadenza, mediante approvazione dell'eventuale nuovo	
schema di convenzione o conferma dello schema già approvato.	
Art. 4 - Ente capofila e sede	
1. Il ruolo di Comune capofila sarà esercitato fino alla naturale scadenza della	
convenzione, dal Comune di Cugnoli.	
Gli Enti aderenti si riservano la facoltà di modificare la disciplina del presente	
comma nel caso di ingresso di nuovi Comuni.	
2. La C.U.C. è attivata mediante delega da parte dei Comuni aderenti al Comune	
che di volta in volta sarà identificato quale capo convenzione e mediante la	
costituzione di un ufficio comune, secondo le modalità di cui al successivo art. 9.	
3. La sede della C.U.C. è presso il Comune capofila.	
Art. 5 - Competenza generale della C.U.C.	
1. La C.U.C. è priva di personalità giuridica e pertanto si configura dotata	
unicamente di autonomia operativa e funzionale ai Comuni aderenti.	
2. La C.U.C. assume per conto dell'Ente associato la funzione di Centrale di	
Committenza e svolge pertanto tutte le attività volte a reperire il soggetto	
aggiudicatario, a partire dal bando o avviso di gara o lettera d'invito e fino alla	
11	

proposta dell'aggiudicazione definitiva.	
3. Nell'espletamento delle sue funzioni, la C.U.C. opera nel rispetto dei principi di	
economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza, libera concorrenza e non	
discriminazione, nonché nel rispetto della normativa comunitaria, statale e	
regionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.	
4. La C.U.C., in presenza di interessi comuni da parte di più Amministrazioni, potrà	
svolgere procedure di gara in forma aggregata in favore delle Amministrazioni	
aderenti alla convenzione. In tal caso, per garantire uniformità nella gestione	_
della procedura e dell'esecuzione del contratto, gli uffici dei Comuni aderenti	
competenti per materia sono obbligati a coordinarsi tra loro e con la C.U.C. nella	
predisposizione dei documenti di gara, con particolare riferimento al capitolato	
prestazionale.	
Art. 6 - Funzioni della C.U.C.	
1. L'attività della C.U.C. consiste nella gestione della intera procedura di gara e in	
particolare:	
a) Supporta il Comune aderente nella redazione dei capitolati prestazionali e	
dei documenti da porre a base di gara;	
b) Acquisisce il CIG relativo alla procedura;	
c) Redige e propone il bando di gara, o l'avviso di gara, o la lettera d'invito;	
c) Redige e propone il bando di gara, o l'avviso di gara, o la lettera d'invito; d) Acquisisce dal Comune aderente la determinazione a contrattare redatta ai	
d) Acquisisce dal Comune aderente la determinazione a contrattare redatta ai	
d) Acquisisce dal Comune aderente la determinazione a contrattare redatta ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. n. 267/2000 e dell'art. 32, c. 2, D.Lgs. n. 50/2016	
d) Acquisisce dal Comune aderente la determinazione a contrattare redatta ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. n. 267/2000 e dell'art. 32, c. 2, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché tutta la documentazione necessaria all'avvio della	
d) Acquisisce dal Comune aderente la determinazione a contrattare redatta ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. n. 267/2000 e dell'art. 32, c. 2, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché tutta la documentazione necessaria all'avvio della procedura di ricerca del contraente, quale il progetto e/o i capitolati	

e) Effettua la pubblicazione del bando o avviso di gara o spedisce la lettera
d'invito, curando tutti gli obblighi di pubblicità e comunicazione previsti dalla
legge;
f) Provvede al perfezionamento del CIG;
g) Effettua il pagamento del contributo all'Autorità sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture;
h) Predispone, ove opportuni, appositi elenchi di ditte da invitare alle gare sulla
scorta delle indicazioni del comune proponente;
i) Ove obbligatoria per legge, predispone il provvedimento di nomina della
Commissione di Gara; relativamente ai membri, la proposta è formulata dal
Comune aderente che richiede l'attivazione della procedura di scelta del
contraente
contraente;
j) Valuta l'ammissione dei richiedenti e le offerte presentate;
k) Redige i verbali di gara;
l) Collabora, su richiesta del RUP, al procedimento di valutazione
dell'eventuale anomalia delle offerte;
m) Provvede all'invio delle comunicazioni di esclusione offerta ex art. 76 c. 5
lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
n) Provvede alle verifiche d'ufficio in merito al possesso dei requisiti e
all'acquisizione della documentazione necessaria per la stipula del contratto;
o) Propone la determinazione di aggiudicazione definitiva che dovrà essere
adottata dal Comune interessato alla stipula del contratto;
p) Trasmette tutti gli atti al R.U.P. per gli adempimenti di competenza;
q) Effettua la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione ai sensi di legge e
13

traametta all'Ossaniatoria Ragionala dei Contratti Rubbligi la comunicazioni	
trasmette all'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici le comunicazioni	
di cui all'art. 213 c. 9 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. fino alla fase di	
aggiudicazione;	
r) Assiste il Comune associato nella gestione di eventuali contenziosi che	
scaturiscano dalle procedure di affidamento;	
s) Invia semestralmente ai Comuni aderenti il rendiconto delle spese sostenute	
(contributo ANAC e pubblicità, ecc.) relative alle procedure di gara concluse,	
per il rimborso.	
Art. 7 - Funzioni di competenza dei comuni	
In linea generale restano di competenza dei Comuni aderenti tutti gli	
adempimenti propedeutici alla gara fino alla determinazione a contrattare, e tutte	
le fasi successive alla proposta di aggiudicazione definitiva (comprese l'adozione	
della determinazione di aggiudicazione definitiva, le comunicazioni obbligatorie	
di aggiudicazione definitiva e di avvenuta stipula del contratto) ad eccezione del	
materiale espletamento degli adempimenti di pubblicità a seguito della	
aggiudicazione definitiva e di quanto previsto dal precedente art. 6.	
2. In particolare, restano di competenza dei Comuni:	
a) La programmazione annuale e pluriennale dei lavori pubblici e dei servizi e	
forniture;	
b) L'approvazione dei progetti, nelle loro varie fasi, per la realizzazione delle	
opere pubbliche e l'approvazione dei capitolati prestazionali per servizi e	
forniture;	
c) L'adozione della determinazione a contrattare;	
d) Il pagamento delle spese di pubblicazione;	

e) L'illustrazione alle ditte partecipanti alle procedure di gara dei progetti, studi,	
capitolati e l'eventuale assistenza ai necessari sopralluoghi;	
f) La stipula e l'eventuale registrazione del contratto;	
g) Gli adempimenti nei confronti dell'Osservatorio Contratti Pubblici relativi alle	
comunicazioni obbligatorie successive all'aggiudicazione e relative alla fase	
esecutiva del contratto;	
h) Le forme di pubblicità prescritte dal D.Lgs. n. 33/2013 e dalla L. n. 190/2012;	
i) Tutte le fasi esecutive del contratto (direzione dell'esecuzione,	
contabilizzazioni, collaudi).	
3. Gli enti partecipanti alla convenzione si impegnano fin da ora ad uniformare i	
regolamenti comunali in materia di affidamenti di lavori, forniture e servizi	
eventualmente esistenti, fermo restando che quanto contenuto nella presente	
convenzione si configura quale disciplina speciale e, pertanto, prevalente sui	
regolamenti dei singoli Comuni.	
Art. 8 – Accesso agli atti	
Resta di competenza del Comune aderente l'accesso agli atti amministrativi	
relativi ai documenti di gara ed a quelli relativi alle fasi precedenti e successive	
alla stessa, ad eccezione della richiesta di accesso da parte di operatori	
economici esclusi dalla procedura di gara, per i quali lo stesso avviene presso la	
C.U.C., se tale richiesta è formulata prima della proposta di aggiudicazione	
definitiva.	
2. La C.U.C. trasmette al Comune aderente, unitamente alla proposta di	
determinazione di aggiudicazione definitiva, l'intero fascicolo di gara contenente i	
verbali, le offerte, la documentazione di verifica e ogni altro atto o documento	
,	
15	

relativo alla procedura.	
Art. 9 – Dotazione organica	
1. In ottemperanza al divieto di incremento della spesa annua di personale e, se	
possibile, nell'ottica del perseguimento di una diminuzione della stessa in	
relazione alla specializzazione del personale addetto al servizio, l'ufficio della	
C.U.C. è costituito da:	
a) Responsabile della C.U.C. individuato dal Comune capo convenzione;	
b) Responsabili del Procedimento (RUP) dei Comuni aderenti;	
c) Personale degli uffici gare e contratti degli Enti aderenti.	
2. L'attività della C.U.C. e degli addetti all'ufficio è sempre considerata prestata in	
favore di tutti gli Enti convenzionati, ferma restando la unitarietà ed unicità del	
rapporto organico di lavoro dei singoli addetti in capo ai Comuni di rispettiva	
appartenenza.	
3. Gli oneri relativi al personale alle loro dipendenze restano a carico dei singoli	
Comuni aderenti.	
4. Spetterà al Responsabile della C.U.C. utilizzare di volta in volta il personale a	
disposizione per un numero di ore congruo in relazione al volume di attività della	
C.U.C	
 Art. 10 – Adesione di altri Comuni	
Per tutta la durata della presente convenzione è consentito ad altri Comuni di	
aderire al servizio associato della C.U.C., previa approvazione della presente	
convenzione da parte dei rispettivi Consigli Comunali dei nuovi aderenti e parere	
favorevole da parte di tutti i Comuni già associati, espresso con deliberazione	
della rispettiva Giunta Comunale.	
16	

2. L'ingresso di un nuovo Comune non comporta, per i soggetti già aderenti,	
obbligo di approvare una nuova convenzione, a meno che non vengano	
apportate modifiche sostanziali alla presente, nel qual caso la stessa deve	
essere riapprovata da tutti i Consigli Comunali.	
3. Ove non vi siano modifiche sostanziali la formalizzazione dell'adesione di nuovo	
Comune verrà effettuata tramite sottoscrizione della presente fra tutti i Comuni,	
sia quelli già aderenti, sia i nuovi. La Convenzione dovrà riportare comunque gli	
estremi della deliberazione consiliare del nuovo Comune che approva la	
convenzione e gli estremi delle delibere dei Comuni già aderenti con le quali gli	
stessi esprimono il loro favorevole parere. La mancanza anche di uno solo dei	
pareri favorevoli dei Comuni già associati impedisce l'ingresso del nuovo Ente.	
4. Ai fini del presente articolo si considerano modifiche sostanziali quelle relative	
alla durata della convenzione, alle modalità di individuazione del Comune	
capofila ed alle competenze della C.U.C. e degli Enti aderenti; eventuali	
variazioni che dovessero intervenire sugli altri aspetti disciplinati in questa sede	
saranno considerate modifiche non sostanziali.	
Art. 11 – Forme di consultazione	
1. Per l'esame di questioni di competenza generale relative alla C.U.C., quali ad	
esempio l'ingresso nella convenzione di ulteriori Comuni, è istituita la	
Conferenza di consultazione formata dai Sindaci dei Comuni aderenti o loro	
delegati. La Conferenza è presieduta dal Sindaco del Comune capo	
convenzione (o suo delegato) ed è convocata su richiesta del Presidente o di	
uno o più Sindaci dei Comuni aderenti.	
2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente la conferenza è presieduta	
17	

dal Sindaco che, fra i presenti, rappresenta il Comune con maggior popolazione.	
3. La Conferenza è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei	
componenti elevata all'unità superiore e assume le sue decisioni con il voto	
favorevole della maggioranza dei presenti. Nel caso in cui siano aderenti due soli	
Comuni, la conferenza ha luogo con la presenza di ambedue i Sindaci (o	
delegati).	
4. Delle sedute della Conferenza viene redatto apposito verbale a cura del	
personale facente parte della C.U.C. individuato dal Presidente.	
Art. 12 – Recesso e scioglimento	
1. Il recesso dei Comuni aderenti può essere esercitato con deliberazione dei	
rispettivi Consigli Comunali da trasmettere al Comune capo convenzione; il	
recesso ha efficacia decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della	
deliberazione da parte del Comune capo convenzione.	
2. Il recesso è comunque consentito solo ove il Comune che intenda recedere non	
abbia procedure di gara in corso affidate alla C.U.C. In tal caso il Comune potrà	
deliberare il recesso solo al termine delle procedure in corso.	
Non è ammesso il recesso parziale.	
3. La convenzione si scioglie automaticamente per decorrenza del termine di	
scadenza di cui al precedente art. 3 in assenza di rinnovo o proroga, o per	
volontà unanime dei Comuni aderenti espressa con deliberazione dei rispettivi	
Consigli.	
Art. 13 – Controversie	
La risoluzione di eventuali controversie di natura non gestionale scaturenti	
dall'applicazione della presente convenzione sarà prioritariamente ricercata in	
dan applicazione dena presente convenzione sala prioritariamente neereata in	
18	

via di definizione bonaria all'interno della Conferenza di consultazione dei	
Sindaci.	
Qualora non si riuscisse ad addivenire alla soluzione con le modalità di cui al	
comma precedente le controversie saranno devolute all'organo giurisdizionale	
competente.	
3. In caso di contenzioso sulle procedure di gara svolte dalla CUC, si costituirà in	
giudizio il Comune per conto del quale viene svolta la procedura di gara, il quale	
adotterà gli atti di propria competenza e sosterrà gli oneri economici anche in	
qualità di membro della CUC.	
In caso di contenzioso su procedimenti di affidamento svolti in forma aggregata,	
saranno competenti tutti i comuni aderenti alla CUC, i quali adotteranno gli atti di	
propria competenza, privilegiando, laddove possibile, il conferimento dell'incarico	
al medesimo legale anche in un'ottica di risparmio di spesa.	
Art. 14 – Norma finale e di rinvio	
1. Si rinvia alla competenza delle Giunte Comunali degli Enti aderenti	
l'approvazione di apposito Regolamento sull'organizzazione gestionale e il	
funzionamento operativo della C.U.C., in base alla disciplina e agli indirizzi della	
presente convenzione.	
2. Per quanto non previsto dalla presente convenzione e dal regolamento di cui al	
comma 1, opera il rinvio automatico alle norme di legge in materia e ad eventuali	
intese che potranno essere raggiunte di volta in volta dai Comuni aderenti.	
3. Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.	
4 della Tariffa Parte II allegata al D.P.R. n. 131/1986 ed è esente da imposta di	
bollo ai sensi dell'art. 16 allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i	
10	

4. Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 della	
legge n. 241/1990.	
5. Il presente atto è formato e stipulato in modalità elettronica ed è la precisa,	
completa e fedele espressione della volontà delle parti e si compone di n. 20	
(venti) facciate e di porzione dell'a video.	
Ne è data lettura alle parti che lo confermano e lo sottoscrivono tutti con firma	
digitale ai sensi dell'art.1 comma 1 lettera s) del Codice dell'Amministrazione Digitale	
(C.A.D.).	
IL VICE SINDACO DELEGATO DEL COMUNE DI CUGNOLI	
Lanfranco Chiola	
IL SINDACO DEL COMUNE DI CORVARA	
Guido Di Persio Marganella	
IL SINDACO DEL COMUNE DI SCAFA	
Giordano Di Fiore	
IL SINDACO DEL COMUNE DI TORRE DE' PASSERI	
Giovanni Mancini	
IL SINDACO DEL COMUNE DI CEPAGATTI	
Gino Cantò	
20	